Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Martedì, 14 giugno 1927 - ANNO V — Numero 137

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI CAVALLERESCHI

Nomina dell'on. prof. Ettore Pais a consigliere del Reale Ordine civile di Savoia.

S. M. il Re, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio del Reale Ordine civile di Savoia, ha firmato, nell'udienza del 2 giugno 1927, il decreto col quale è nominato consigliere dello stesso Ordine l'on. prof. Ettore Pais, senatore del Regno.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1173.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 860.

Ordinamento della carriera dei cancellieri presso l'Amministrazione degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'Amministrazione degli affari esteri è istituito un ruolo di Gruppo *B* di 110 cancellieri, per il servizio nelle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale.

Il ruolo suddetto, che viene compreso fra quelli di cui all'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà costituito come appresso:

Grado					
Grado 7°:	Cancellieri di	1ª	classe	n.	10
» 8°:	»	2ª	»	»	20
» 9°:	»	3ª	»	»	30
» 10°:	»	4ª	»	»	30
» 11°:	»	5ª	»	»	20

Art. 2.

Alla carriera dei cancellieri si accede unicamente per esame di concorso, cui si potrà essere ammessi col possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi. Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401;

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore dei 30;

c) avere soddisfatto agli obblighi di leva;

d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, non derivanti da ragioni di guerra;

e) avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

f) avere conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ai sensi del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di abilitazione, conseguito presso i Regi istituti commerciali di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Le modalità e i programmi dell'esame di concorso per l'ammissione al ruolo dei cancellieri saranno stabiliti da apposito regolamento.

Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione nel ruolo dei cancellieri senza conseguire l'idoneità non può essere ammesso ad un terzo.

Art. 3.

Un quinto dei posti messi a concorso potrà essere conferito agli archivisti del Ministero degli affari esteri aventi dodici anni di servizio, che possono essere ammessi al concorso stesso dietro parere unanime del Consiglio di amministrazione del Ministero, prescindendo dai requisiti di cui alle lettere *b*) ed *f*) del precedente articolo, ed un quinto a quelle persone estranee all'Amministrazione che da più di dodici anni prestino di fatto servizio di cancelliere presso Regi uffici diplomatici e consolari di prima categoria all'estero e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, salvo quelli di cui alle lettere *b*) ed *f*).

Art. 4.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto ministeriale, volontari a titolo di tirocinio e in tale qualità saranno esclusivamente destinati a prestare servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.

La durata del tirocinio non potrà essere minore di sei mesi.

Entro un anno dalla nomina i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro pei quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno prolungare per altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio definitivo. Qualora anche questo risultasse sfavorevole, essi dovranno essere congedati e non avranno diritto a compensi nè indennità di sorta.

I funzionari di cui all'art. 3 non saranno sottoposti al tirocinio di cui al presente articolo. Essi saranno nominati, in base all'esito del concorso, cancellieri di quinta classe, salvo le riserve di anzianità a favore degli altri vincitori del concorso.

Art. 5.

I giudizi sulle promozioni e sugli aumenti di stipendio del personale dei cancellieri saranno dati dalla Commissione di avanzamento per la carriera diplomatico-consolare.

Art. 6.

Le promozioni avranno luogo unicamente sul criterio della scelta per merito comparativo, salvo quelle dal decimo al nono grado che saranno conferite per esame di concorso secondo le norme da emanarsi con apposito regolamento.

Non potrà conferirsi promozione al grado superiore se non a coloro che abbiano tanti anni di servizio effettivo nel ruolo dei cancellieri corrispondente complessivamente almeno a tre anni per ciascuno dei gradi inferiori.

Per l'ammissione al concorso al grado nono sono peraltro richiesti otto anni di servizio complessivo nel ruolo.

Art. 7.

Sono applicabili ai cancellieri le disposizioni dell'ordinamento della carriera diplomatico-consolare relative all'aumento, ai soli riguardi della pensione di riposo, di quattro o di sei dodicesimi del servizio prestato nelle residenze riconosciute disagiate per il personale diplomatico e consolare.

Art. 8.

Sono applicabili all'ammissione, alle promozioni ed alle assegnazioni di stipendio dei cancellieri tutte le disposizioni generali e speciali emanate a favore dei combattenti.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Il reclutamento iniziale dei cancellieri avrà luogo in base alle seguenti modalità.

Nel primo anno sarà coperto un quarto del numero complessivo dei posti del ruolo (27 posti) mediante concorsi diretti ai gradi di cancelliere di 3ª classe (12 posti) e di cancelliere di 4ª classe (15 posti). Un terzo dei posti così messi a concorso sarà destinato a funzionari dell'Amministrazione dello Stato del gruppo *B* di grado pari o superiore a quelli messi a concorso; un altro terzo a quelle persone estranee all'Amministrazione che da più di 12 anni per il concorso a cancelliere di 3ª classe, o da più di 10 anni, per il concorso a cancelliere di 4ª classe, prestino di fatto servizio di cancelliere presso Regi uffici diplomatici o consolari di 1ª categoria all'estero e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, salvo quelli di cui alle lettere *b*) ed *f*), ed un terzo infine ai cancellieri del gruppo *C* del Ministero degli affari esteri di grado pari o superiore al grado dei posti messi a concorso.

Nel secondo anno sarà coperto un altro quarto del numero complessivo dei cancellieri (28), mediante altro concorso diretto per 10 posti di cancelliere di 4ª classe tra funzionari di gruppo *B* delle altre Amministrazioni dello Stato aventi grado pari o superiore e mediante un concorso di ammissione al grado iniziale per il rimanente numero consentito (18), concorso che si svolgerà secondo le norme di cui all'art. 2.

Nel terzo anno sarà coperto ancora un quarto del numero complessivo dei cancellieri (27) mediante altro concorso diretto per cinque posti al grado di cancelliere di 4ª classe tra cancellieri del gruppo *C* del Ministero esteri e mediante un secondo concorso di ammissione per gli altri 22 posti.

Nel quarto anno sarà coperto l'ultimo quarto del numero complessivo dei posti di cancelliere mediante un concorso di ammissione.

Art. 10.

Per coprire le vacanze nei gradi superiori derivanti dall'attuazione del ruolo, saranno effettuate promozioni nel personali assunti in base all'art. 9 a condizione che non si effettui alcuna promozione nel primo triennio dalla ammissione in ruolo di ciascun funzionario e, successivamente, non si effettui a favore del medesimo più di una promozione per triennio.

Coloro che in base all'articolo precedente abbiano conseguito la nomina a cancelliere di 4ª classe potranno ottenere, nei limiti previsti dal comma precedente, la promozione al grado nono in base a parere favorevole unanime della Commissione di avanzamento.

Art. 11.

Il ruolo dei cancellieri di gruppo *C*, di cui alla tabella 24, allegato 2 al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è trasformato in transitorio.

I posti che si renderanno man mano vacanti nel grado meno elevato, tanto per effetto della progressione nel ruolo quanto per la cessazione per qualsiasi motivo di funzionari che vi appartengono, saranno soppressi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1174.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 872.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1175.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 873.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1176.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 874.

Conversione in legge del R. decreto 6 maggio 1926, n. 844, recante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1177.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1927, n. 868.

Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di emanare norme per la disciplina del commercio di vendita delle carni fresche e congelate, anche e sopratutto agli effetti della determinazione dei prezzi a seconda delle diverse qualità;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai Comuni di imporre agli esercenti per la vendita al pubblico delle carni macellate fresche la seguente classificazione:

a) Carni bovine:

1. Prima qualità, comprendente le carni, incluse le rispettive frattaglie, provenienti dagli animali bovini qui sotto indicati, in ottimo stato di nutrizione e di ingrassamento:

α) vitelli e vitelle da latte;

β) maschi castrati non compresi sotto il punto *α*) che siano di età non superiore ai sei anni e femmine non comprese sotto il punto *α*), che siano di età non superiore ai quattro anni.

I vitelli da latte, entro limiti minimi e massimi di peso vivo da determinare dalle competenti autorità comunali, in ottimo stato di nutrizione e di ingrassamento, e le rispettive frattaglie, che sono compresi nella prima qualità, possono formare oggetto di una classificazione a parte, che può definirsi qualità superiore e precedere la prima qualità in ordine di pregio.

2. Seconda qualità, comprendente le carni, incluse le rispettive frattaglie, provenienti da maschi interi di qualsiasi età già adibiti alla monta e da altri animali non compresi nella prima qualità.

Le carni bufaline sono da classificare fra quelle bovine e seguono le stesse distinzioni per le qualità.

b) Carni ovine:

1. Prima qualità, comprendente le carni di agnelli, capretti, castrati e le rispettive frattaglie.

Gli agnelli e i capretti da latte e le rispettive frattaglie, che sono compresi nella prima qualità, possono formare oggetto di una classificazione a parte, che può definirsi qualità superiore e precedere la prima qualità in ordine di pregio.

2. Seconda qualità, comprendente le carni di montoni, becchi, capre e pecore e rispettive frattaglie.

c) Carni suine:

1. Prima qualità, comprendente le carni, incluse le rispettive frattaglie e i lardi, provenienti da maschi e femmine di qualsiasi età, purchè castrati e l'operazione risulti compiuta da almeno due mesi, in buono stato di nutrizione.

2. Seconda qualità, comprendente le carni, incluse le rispettive frattaglie e i lardi, provenienti da scrofe, e da maschi e femmine castrati da almeno due mesi.

I verri non castrati e criptorchidi hanno la destinazione prescritta dalle vigenti disposizioni sanitarie.

d) Carni equine:

Qualità unica comprendente tutte le carni provenienti da equini sani e senza pecca.

Art. 2.

Le carni fresche debbono essere contraddistinte, a seconda della qualità, con marchi o bolli facilmente visibili, a patina rossa per le carni superiori e di prima qualità, a patina nera per le carni di seconda qualità.

Art. 3.

Nei Comuni che abbiano uno o più centri di popolazione agglomerata superiore a 15,000 abitanti, in ciascun centro e per ogni spaccio, la vendita delle carni, sia che venga eseguita isolatamente per carni bovine, o per carni ovine, o per carni suine, oppure promiscuamente, non è ammessa che per una sola qualità: o per la prima qualità comprendente anche la qualità superiore, ovvero per la seconda qualità.

Nei centri con popolazione agglomerata fino a 15,000 abitanti, la vendita promiscua in uno stesso spaccio di carni di diverse qualità (prima qualità comprendente anche la superiore e seconda qualità) può essere ammessa con autorizzazione del podestà, sentito il veterinario comunale.

Art. 4.

E' fatto obbligo ai Comuni di imporre agli esercenti per la vendita al pubblico delle carni congelate la seguente classificazione:

1. Prima qualità, comprendente le carni bovine congelate in quarti, anche disossati, in mezzene o sottopelle e le relative cervella e trippe, appartenenti ad animali giovani, cioè a vitelli e vitelle, a manzi e manze, in ottimo stato di nutrizione e di ingrassamento.

2. Seconda qualità, comprendente le carni bovine congelate in quarti, anche disossati, in mezzene o sottopelle e le relative cervella e trippe, appartenenti ad animali in buono stato di nutrizione e di ingrassamento.

Anche le carni congelate debbono essere contraddistinte, a seconda della qualità nel modo indicato all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Il Ministro per l'economia nazionale può con sua determinazione indicare i Paesi dai quali debbono provenire le carni congelate, per essere classificate di prima o di seconda qualità; può inoltre vietare, per ragioni economico-commerciali, la introduzione nel Regno o la immissione al consumo di carni bovine congelate provenienti da determinati Paesi.

Art. 6.

I veterinari comunali, all'atto della visita della carne congelata, prima che essa sia immessa negli spacci di vendita, provvedono a contrassegnare la carne con bolli apposti direttamente sulla medesima, in conformità delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Nello stesso spaccio non è ammessa la vendita delle carni fresche insieme con la vendita delle carni congelate.

Negli spacci per la vendita di carni congelate è ammessa soltanto la vendita delle carni di una sola qualità o di prima o di seconda.

Art. 8.

Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e delle carni congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili che indichino in maniera precisa le specie e le qualità delle carni per le quali è autorizzata la vendita.

Art. 9.

Rimangono ferme, in ogni loro parte, anche per quanto concerne l'assegnazione alla bassa macelleria, le disposizioni sanitarie vigenti sul controllo delle carni.

Art. 10.

Le autorità comunali sorvegliano che la vendita delle varie specie e qualità di carni sia effettuata in conformità delle norme contenute nei precedenti articoli, promovendo ed applicando le sanzioni di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e al decreto Ministeriale 31 dicembre 1926, portanti la revoca della licenza di esercizio e l'incameramento della cauzione, quando risulti che gli esercenti non adempiano agli obblighi portati dal presente decreto.

Art. 11.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà provveduto, su richiesta delle ditte interessate, a cura dei veterinari di porto — per i depositi esistenti nei frigoriferi di porto — e a cura dei veterinari comunali per gli altri depositi, alla verifica e determinazione delle qualità delle carni congelate esistenti in detti frigoriferi e depositi.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli esercenti la vendita al pubblico di carni bovine, ovine, suine ed equine debbono presentare ai rispettivi Comuni le domande per ottenere le autorizzazioni alla vendita delle carni, secondo le distinzioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 13.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli esercizi di vendita di carni bovine, ovine, suine ed equine debbono ottemperare a quanto è disposto dal presente decreto.

Art. 14.

E' data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di emanare norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 45. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1178.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 876.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a concedere un mutuo alla Società italiana imprese elettriche e minerarie « Pietrafitta » con sede in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visto il decreto 14 giugno 1917 col quale il Comitato per i combustibili nazionali accordò alla ditta Eredi del fu comm. Ferdinando Cesaroni per la durata di anni 15 la facoltà di coltivare il giacimento lignitifero denominato di Pietrafitta,

nelle mappe censuarie Greppolecroci, Pietrafitta e Castiglion Fosco, in comune di Piegaro, provincia di Perugia;

Visto il decreto 25 dicembre 1917 con cui, revocato il precedente decreto, il Commissario generale per i combustibili nazionali accordò la concessione citata alla Banca Conti e C. di Firenze;

Visto il R. decreto 9 settembre 1920, n. 1274, relativo alla concessione alla Banca Conti e C. dell'impianto sovvenzionato di una centrale termo-elettrica da costruirsi a Pietrafitta con utilizzazione di lignite del giacimento del Nestore in provincia di Perugia esteso alla zona di cui all'art. 3 del decreto stesso;

Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 690, che fissa la misura della sovvenzione governativa annua per l'impianto termo-elettrico a Pietrafitta in Val Nestore (Perugia) di cui al R. decreto 9 settembre 1920, n. 1274;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1922, n. 269, relativo all'ampliamento dell'impianto termo-elettrico in Pietrafitta (Perugia);

Vista la convenzione del 28 settembre 1922 approvata con decreto del Ministro per l'agricoltura in data 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2177, riguardante il trapasso della concessione dell'impianto termo-elettrico sovvenzionato di Pietrafitta dalla Banca Conti e C. alla Società italiana per le imprese elettriche minerarie, con sede in Firenze;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2195;

Vista la domanda in data 31 marzo 1927 della Società italiana per imprese elettriche e minerarie « Pietrafitta »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a concedere un mutuo di otto milioni ammortizzabile in otto anni alla Società italiana per imprese elettriche e minerarie denominata « Pietrafitta » con sede in Firenze, concessionaria dell'impianto termo-elettrico sovvenzionato di Pietrafitta (Perugia) e titolare delle concessioni minerarie del bacino lignitifero di Val Nestore.

Art. 2.

L'eventuale corresponsione spettante alla Società, a norma del primo capoverso dell'art. 14 dell'atto d'obbligo approvato col R. decreto 9 settembre 1920, n. 1274, in caso di presa di possesso dell'impianto termo-elettrico sovvenzionato, sarà dallo Stato pagata direttamente all'Istituto nazionale delle assicurazioni nella misura occorrente per estinguere l'eventuale credito non ancora soddisfatto e solo per il resto sarà versata, ove dovuta, alla Società concessionaria.

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso del predetto art. 14 l'Amministrazione dello Stato, nell'entrare in possesso dell'impianto in virtù del proprio riservato dominio, garantirà all'Istituto nazionale delle assicurazioni la soddisfazione totale del credito di cui sopra.

Art. 3.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, a garanzia del credito di cui all'art. 1, è autorizzato ad iscrivere ipoteca di primo grado, oltrechè sull'impianto termo elettrico, sul giacimento minerario di Val Nestore, costituito dalla zona originariamente concessa alla ditta Eredi Ferdinando Cesaroni e poscia alla Banca Conti e C. di Firenze, e dalla zona di estensione concessa in forza dell'art. 3 del R. decreto 9 settembre 1920, n. 1274, concessioni trasferite alla Società italiana per imprese elettriche e minerarie con la convenzione di cui al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2177.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 51. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1927.

Approvazione delle norme e delle tariffe per i lavoratori del porto di Spezia e di Pertusola.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che stabilisce le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza l'istituzione di Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visti gli articoli 7 e 50 del proprio decreto 13 gennaio 1926 relativo alla istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di La Spezia;

Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale suddetto;

Udito il Ministro per l'economia nazionale:

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutorie le norme e le tariffe, allegate al presente decreto, che stabiliscono le mercedi dovute ai lavoratori del porto nella rada di La Spezia e di Pertusola, per le operazioni di carico, scarico, movimento e trasporto delle merci.

Qualsiasi variazione alle predette norme e tariffe dovrà essere approvata con successivo decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

Norme di lavoro e tariffe per il carico e scarico a braccia delle merci nel porto della Spezia.

Norme generali.

Art. 1.

In base alle norme contenute nel presente decreto ed alle tariffe con esso approvate sono affidate, ai lavoratori iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro istituito nel porto di La

Spezia con il decreto Ministeriale 13 gennaio 1926, tutte le operazioni relative al carico, allo scarico, al ricarico, alla pesatura ed in genere al movimento delle merci nel porto e nella rada di La Spezia e di Pertusola, con esclusione:

a) di quelle effettuate nel Regio arsenale per navi con merci e materiali destinati o di pertinenza della Regia marina;

b) di quelle effettuate con gli elevatori elettrici in quanto contemplate nelle speciali norme e tariffe per l'esercizio di essi.

Art. 2.

I lavoratori del porto sono tenuti ed effettuare con esattezza e sollecitudine i lavori loro affidati, ad osservare le disposizioni loro impartite per ragioni di lavoro, nonchè tutte le prescrizioni stabilite col presente regolamento e tutte le altre che l'Ufficio del lavoro crederà di impartire nell'interesse del traffico portuario, a non imporre infine tariffe superiori a quelle stabilite per il movimento delle merci nel porto e rada.

Essi non possono sospendere per alcun motivo il lavoro senza l'autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, e per la risoluzione di eventuali controversie, debbono attenersi alle norme stabilite con gli articoli 59 e seguenti del decreto Ministeriale 13 gennaio 1926.

Art. 3.

Gli attrezzi di lavoro saranno forniti dalle cooperative o dagli imprenditori di lavoro contro un compenso stabilito per ogni tonnellata di merce in L. 0.30 per il lavoro « a spalla » e in L. 0.70 per il lavoro « col filo ».

Art. 4.

Tutte le fatture sono soggette al visto dell'Ufficio del lavoro.

Il pagamento per il lavoro di carico e scarico sui vagoni e per quello dei giornalieri, viene effettuato il sabato. Per il maneggio dell'antracite i lavoratori hanno diritto di ricevere acconti in proporzione della quantità maneggiata e rimasta in deposito.

Le cooperative chiuderanno i loro conti il giovedì sera e presenteranno le fatture il venerdì. Per le cooperative di tiraggio e sbarco i pagamenti sono fatti entro tre giorni dalla presentazione delle fatture.

I lavoratori hanno diritto a degli acconti.

Art. 5.

L'orario di lavoro a meno che non venga, con provvedimenti eccezionali, altrimenti disposto, è il seguente:

Dal 1° marzo al 31 ottobre dalle ore 7.30 alle ore 12 e dalle ore 14 alle 17.30. Dal 1° novembre al 28 febbraio dalle 7.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.

L'inizio e la fine del lavoro normale saranno indicati da apposito segnale acustico.

Art. 6.

Gli operai inscritti nei ruoli non possono rifiutarsi di lavorare nei giorni festivi, come pure oltre l'orario normale secondo la richiesta dei datori di lavoro, con preavviso di almeno due ore.

Per il lavoro festivo le tariffe verranno aumentate del 30 %; per quello straordinario, compiuto cioè per le prime due ore oltre l'orario normale, saranno aumentate del 40 % e per quello successivo considerato notturno del 75 %.

Spetta alla Capitaneria di porto di determinare le interruzioni nel lavoro dovute alla pioggia ed alle condizioni atmosferiche in genere, è di autorizzare deroghe al lavoro nei giorni festivi.

Il lavoro, in caso di pioggia, eccezione fatta per le merci alla rinfusa, sarà parimenti effettuato se autorizzato dall'Ufficio del lavoro in base a richiesta del datore, qualora questi provveda d'impermeabili i lavoratori; in tal caso la tariffa o la mercede di questi sarà aumentata del 50 %.

Art. 7.

Il quantitativo normale medio giornaliero (rata) di scarico dei vapori per i carboni minerali, grossa e piccola pezzatura e per i fosfati, piriti fini, terra refrattaria, è stabilito in tonn. 600.

E' in facoltà del negoziante di limitare la discarica a tonn. 500 purchè richieda questa limitazione sino dal primo giorno.

Per le altre merci vale la rata indicata a fianco di ciascuna voce di tariffa a meno che la nave non sia in condizioni di scaricare la rata stessa.

Art. 8.

Quando per cause dipendenti dal datore di lavoro, riconosciute dall'Ufficio del lavoro portuale, una o più squadre debbano rimanere per alcun tempo inoperose, tale tempo sarà loro compensato, agli effetti del tonnellaggio, sempre quando la rata minima giornaliera non sia raggiunta al termine della operazione.

I lavoratori inoperosi dovranno rimanere a bordo.

Art. 9.

Nessun compenso è dovuto ai lavoratori per ritardi dipendenti da mancanza di vagoni, guasti ai verricelli ed ai tubi di pressione e da altre cause di forza maggiore.

Art. 10.

I negozianti prima di iniziare la discarica potranno chiedere una rata giornaliera superiore a quella stabilita, sempre che la nave, per i mezzi di cui dispone, consenta tale maggior lavoro.

In tal caso ai lavoratori spetterà un compenso del 30 % sui prezzi di tariffa per la quantità eccedente le rate stabilite per ciascuna voce.

Art. 11.

Al negoziante è concessa la facoltà di cambiare, durante la discarica, una o più ghie da terra a mare e viceversa, pagando un compenso di L. 40 per ogni boccaporto.

Art. 12.

In caso di pioggia e di cattivo tempo i lavoratori dovranno rimanere pronti alla chiamata, alla mattina fino alle ore 10, e nel pomeriggio fino alle ore 15 d'inverno ed alle ore 16 d'estate.

Per il ricarico non potranno allontanarsi prima delle ore 10.30.

Art. 13.

I datori di lavoro devono provvedere a proprie spese a trasportare a bordo i lavoratori, siano le navi a Pertusola o in rada.

Art. 14.

Il personale richiesto per mezza giornata deve essere preavvisato. Se è chiamato la mattina deve essere lasciato libero a mezzogiorno; se chiamato nel pomeriggio deve essere lasciato libero la sera venendo retribuito con la sola mezza giornata.

Art. 15.

Per tutte le operazioni di imbarco e sbarco la distanza massima resta stabilita in metri 25 dal ciglio della banchina a deposito o vagone o viceversa, anche se occorra camminare di traverso o passare sopra cumuli a livello dei boccaporti, purchè non superino gli 8 metri di larghezza.

L'eventuale maggior percorso verrà retribuito con L. 0.15 la tonnellata e per metro. Se lo scarico verrà iniziato alla distanza di metri 25 dal ciglio della calata e non oltrepasserà i 50 metri, sarà corrisposto un aumento del 100 % sulla tariffa di sbarco a deposito; oltre i 50 metri sarà pagato un ulteriore aumento di 30 cent. per tonnellata e per metro. Lo stesso trattamento sarà fatto per i velieri sino alla portata in peso di 500 tonn. siano di punta o di traverso; oltre le 500 tonn. verrà corrisposto un aumento di L. 0.35 a tonn. finchè i velieri scaricheranno di punta e fino a quando non si traverseranno.

Art. 16.

E' in facoltà del negoziante di far scaricare a mezzo degli elevatori parte del carico, anche se sia già iniziata la discarica in chiatte per alleggerire la nave. In ogni altro caso le stive iniziate a braccia dovranno essere portate a compimento con tale sistema.

E' del pari riservata facoltà al negoziante di mettere qualche ghia per la discarica a braccia, contemporaneamente allo scarico con elevatori, pagando la tariffa normale sul solo quantitativo sbarcato con tale sistema.

Qualora in una stiva si trovino merci di diverse qualità il negoziante, dando tempestivamente preavviso, può chiedere che una parte del carico sia sbarcato a braccia ed il rimanente a mezzo degli elevatori con un compenso che verrà stabilito di volta in volta dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

Art. 17.

Sull'operazione completa (tiraggio e facchinaggio) è dovuta dai negozianti la quota stabilita a favore della Cassa pensioni. Tale contributo, ad ogni effetto, si intende attribuito per 5/8 al tiraggio e per 3/8 al facchinaggio. La quota, fino a nuova deliberazione, rimane fissata in L. 0.60 per tonnellata.

Art. 18.

Quando al termine dell'orario normale rimangono a bordo non oltre 10 tonn. di carbone per ciascuna stiva, gli operai sono obbligati a continuare il lavoro senza diritto ad alcun compenso straordinario.

Quando alla fine dell'orario di lavoro rimanesse da allestire una chiatta od un vagone gli operai avranno l'obbligo di lavorare almeno 30 minuti oltre l'orario senza alcun compenso straordinario.

Art. 19.

E' in facoltà dei datori di lavoro di tenere alle loro dipendenze una persona anche non compresa nei ruoli dei lavoratori del porto, per l'esecuzione di lavori supplementari, escluso il tiraggio, il facchinaggio ed il ricarico dei vagoni.

Art. 20.

Il lavoro di scarico può essere eseguito:

a) a mezzo degli elevatori elettrici;

b) a spalla;

c) col sistema del « filo »;

d) con quegli altri sistemi che l'Ufficio del lavoro sarà per stabilire.

Qualora dai lavoratori venissero fatte riserve sulla possibilità di scaricare col « filo », verrà stabilito, con perizia dell'Ufficio del lavoro, se tali riserve siano giustificate.

Art. 21.

Per il ricarico delle merci generali prese a deposito, se pesate, è corrisposto un aumento di L. 1 a tonn. sulla tariffa.

Tiraggio.

Art. 22.

La maestranza del « tiraggio » esegue l'estrazione delle merci dalle stive per consegnarle sotto paranco e viceversa.

Art. 23.

Arrivando la nave nelle ore pomeridiane, prima della chiusura degli uffici doganali, si dovrà cominciare la discarica il mattino successivo all'orario normale, e gli scaricatori dovranno trovarsi pronti ad iniziare il lavoro all'ora stabilita. Arrivando la nave nelle ore antimeridiane, la discarica dovrà essere iniziata dopo il mezzogiorno, all'orario normale, salvo disposizioni in contrario dei ricevitori.

Art. 24.

Quando gli scaricatori siano richiesti « a giornata » il compenso relativo è di L. 40 anche per quelli addetti al vuotamento delle coffe. Per le persone in aiuto nei lavori a cottimo, il compenso giornaliero è di L. 50.

Gli uomini addetti alle macchinette, se richiesti dai capitani, saranno pagati in ragione di L. 30 al giorno per le macchinette semplici e di L. 45 per quelle a leva.

Art. 25.

Per la discarica a spalla le coffe dovranno essere della capacità di kg. 85 in media. Per la discarica in chiatta dovranno contenere almeno kg. 150.

Art. 26.

Alle merci non precisamente specificate nella tariffa è applicata quella della categoria più affine.

Art. 27.

Nessuna pretesa potranno avanzare gli operai addetti al tiraggio per limitati ingombri di legno, ferro od altro, corridoi scomodi, paratie lontane non più di otto metri dalle mastre dei boccaporti, distanze dai boccaporti, armamento fuori banda, sbandamento della nave, ecc.

In caso di eccezionali scomodità, specificate nelle norme apposite, sarà provveduto dall'Ufficio del lavoro portuale, con il fondo speciale.

Art. 28.

Qualora i capitani dei velieri e dei motovelieri, i quali si avvalgano della facoltà di cui all'art. 53 del decreto Ministeriale 13 gennaio 1926, richiedano, per le operazioni di tiraggio e di stivaggio, l'opera di lavoratori del porto in aiuto dell'equipaggio, dovranno pagare, a ciascuno di questi, un compenso giornaliero di L. 50.

Anche i capitani dei piroscafi di portata non superiore alle 200 tonnellate sono ammessi ad avvalersi di tale facoltà.

Art. 29.

Per i motovelieri e velieri aventi mezzi meccanici sono applicabili le tariffe dei piroscafi, sempre che sia raggiunta la rata giornaliera di scarico stabilita per i piroscafi e proporzionalmente per ciascuna delle ghie messe in opera.

Art. 30.

I lavoratori sono tenuti ad aprire e chiudere i boccaporti ogni giorno, senza speciale compenso, e secondo gli ordini del capitano o di chi per esso, ad eccezione del giorno in cui viene terminato lo scarico o il carico.

Qualora, però, il piroscafo imbarchi o sbarchi una quantità inferiore alle 300 tonnellate sarà dovuto ai lavoratori un compenso di L. 20 per giornata e per ogni boccaporto.

Facchinaggio.

Art. 31.

Il « facchinaggio » comprende le operazioni di sbarco, imbarco e ricarico.

Art. 32.

Per il trasporto da vagone a vagone, per tutte le merci si applica la tariffa del ricarico.

Art. 33.

La tariffa del ricarico su carri o camions sarà aumentata di L. 0.50 per tonnellata ed il personale non potrà pretendere alcun compenso oltre il tonnellaggio raggiunto.

I lavoratori dovranno essere pronti a caricare in qualunque ora dell'orario normale.

Art. 34.

Se per qualunque genere di facchinaggio il negoziante richieda del personale a giornata, il compenso è stabilito in L. 40 al giorno. Per i facchini addetti ad aiuto di personale a cottimo il compenso giornaliero sarà di L. 50.

Art. 35.

Gli operai sono obbligati a caricare i vagoni secondo le disposizioni del negoziante.

Art. 36.

Gli operai dovranno essere in numero sufficiente per le operazioni di sbarco ed imbarco, per tutte le ghie sistemate a bordo anche se queste dovessero essere spostate o aumentate nel corso delle operazioni.

Art. 37.

Per tutte le merci non specialmente previste dovrà essere applicata la tariffa stabilita per altre ad esse affini.

Art. 38.

I negozianti hanno il diritto di far caricare dei vagoni con merce scelta, tanto dai vapori che dai velieri o chiatte, previi accordi coi lavoratori, ai quali verrà corrisposto un compenso straordinario volta per volta.

Art. 39.

Quando, per misura di igiene pubblica, l'autorità competente ordinasse la rimozione dei tavoloni, sarà corrisposto un compenso di L. 10 per boccaporto e per giorno.

Art. 40.

Per il ricarico delle merci alla rinfusa rimaste fra i binari durante la discarica, comprese le eccedenze vagoni, sarà corrisposto il 20 % oltre la tariffa normale, sempreché il totale da ricaricarsi non ecceda le 40 tonnellate. Per le piccole quantità, che si spargono durante la discarica, sarà provveduto a mezzo dei giornalieri.

Art. 41.

Per le merci che vengono sbarcate o imbarcate sui velieri attraccati ai pontili a levante del molo e sulle chiatte, sarà pagato un aumento di L. 0.20 alla tonnellata.

Art. 42.

Per il ricarico di carboni provenienti da mescolanze di diverse specie, sarà pagato un compenso di L. 1.50 la tonnellata oltre la tariffa.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

TARIFFE.

Carbone minerale.

Tiraggio, da piroscafo, su vagoni o chiatte (grosso e minuto), L. 5.15 per tonnellata.

Facchinaggio, da vapore a vagone o a carro (resa fino a 600 tonnellate), L. 3 per tonnellata.

Facchinaggio, da vapore a deposito (resa fino a 600 tonnellate), L. 3.50 per tonnellata.

da chiatte a vagoni, L. 6.30 per tonnellata;
da chiatte a deposito, L. 7.30 per tonnellata;
da deposito a chiatte, L. 5 per tonnellata;
da vagoni a chiatte, L. 4.50 per tonnellata;
da deposito a vagoni, L. 4.50 per tonnellata.

Per il carbone grosso, aumento di L. 0.20 su tutte le voci del facchinaggio.

Sbarco diretto con « giapponesi » da stiva a vagone, L. 6 per tonnellata.

Sbarco diretto con « giapponesi » da stiva a deposito, L. 6.50 per tonnellata.

Sbarco da velieri:
tiraggio, resa tonn. 50 per mano, L. 8 per tonnellata;
facchinaggio, da sottoparanco a vagoni o carri, L. 3.20 per tonnellata;
facchinaggio, da sottoparanco a deposito, L. 3.70 per tonnellata.

Coke.

Tiraggio su vagoni o in chiatte del coke metallurgico e da gas, L. 8.20 per tonnellata.

Facchinaggio su vagoni, L. 4.30 per tonnellata.
Facchinaggio a deposito, L. 4.80 per tonnellata.
da chiatte a vagoni, L. 8.30 per tonnellata;
da chiatte a deposito, L. 8.80 per tonnellata;
da deposito a chiatte, L. 8 per tonnellata;
da deposito a vagoni (con pale), L. 7.20 per tonnellata;
da deposito a vagoni (con zappe), L. 6.20 per tonnellata;
da vagoni a chiatte, L. 6.15 per tonnellata.

Tutte le voci del facchinaggio sono aumentate di L. 0.50 per il coke da gas.

Mattonelle di carbone

(rata 500 tonn.).

Tiraggio su vagoni o in chiatte, L. 6.10 per tonnellata.
Sbragaggio in chiatte, L. 0.40 per tonnellata.
Facchinaggio:
da vapore o veliero a vagoni o carri, L. 4 per tonnellata;
da vapore o veliero a deposito, L. 4.50 per tonnellata;
da chiatte a vagoni, L. 7.60 per tonnellata;
da chiatte a deposito, L. 8.50 per tonnellata;
da deposito a chiatte, L. 6.70 per tonnellata;
da vagoni a chiatte, L. 5.60 per tonnellata;
da deposito a vagoni, L. 5 per tonnellata.
Stivatura, se richiesta, L. 2 per tonnellata.
Sbarco diretto con « giapponesi » da stiva a vagone, L. 7 per tonnellata.

Lignite.

Tiraggio su vagoni o in chiatte, L. 5.50 per tonnellata.
Facchinaggio su vagoni, L. 3.50 per tonnellata.
Facchinaggio a deposito, L. 4 per tonnellata.
da chiatte a deposito, L. 7.80 per tonnellata;
da chiatte a vagone, L. 6.80 per tonnellata;
da deposito a chiatte, L. 6 per tonnellata;
da deposito a vagone, L. 5 per tonnellata;
da vagoni a chiatte, L. 5 per tonnellata.
Sbarco diretto con « giapponesi » da stiva a vagone, L. 6.50 per tonnellata.

Bunkers

(imbarco del carbone destinato al consumo di bordo).

Da deposito o vagone a stiva, L. 10.50 a tonnellata.
Da chiatta a stiva, L. 8 a tonnellata.

Grano e granone

(sia alla rinfusa che in sacchi).

Tiraggio, L. 3.25 per tonnellata.
Sbragaggio nelle chiatte, L. 0.40 per tonnellata.
Facchinaggio su vagoni, L. 3.20 per tonnellata.
Facchinaggio a deposito, L. 3.70 per tonnellata.
da chiatte a deposito, L. 5.70 per tonnellata;
da chiatte a vagone, L. 5.20 per tonnellata;
da deposito a chiatte, L. 4.20 per tonnellata;
da vagoni a chiatte, L. 4.20 per tonnellata;
da deposito a vagoni, L. 4.50 per tonnellata.
Paratura, in più, L. 1.40 per tonnellata.
Misuratura, in più, L. 1.20 per tonnellata.

Zolfo.

Tiraggio su vagone o in chiatta, in sacchi, L. 4.50 per tonnellata.
Tiraggio su vagone o in chiatta, alla rinfusa, L. 5.50 per tonn.
Facchinaggio su vagoni (sacchi e rinfusa), L. 3.20 per tonnellata.
Facchinaggio a deposito (sacchi e rinfusa), L. 3.70 per tonnellata.
da chiatta a deposito, in sacchi, L. 6 per tonnellata;
da chiatta a deposito, alla rinfusa, L. 7.30 per tonnellata;
da chiatta a vagone, in sacchi, L. 5.50 per tonnellata;
da chiatta a vagone, alla rinfusa, L. 7 per tonnellata;
da deposito a chiatta, in sacchi, L. 4.50 per tonnellata;
da deposito a chiatta, alla rinfusa, L. 5.50 per tonnellata.
da vagone a chiatta, in sacchi e alla rinfusa, L. 3.20 per tonn.;
da deposito a vagoni, in sacchi e alla rinfusa, L. 3.40 per tonn.

Nitrato di soda.

Tiraggio, in sacchi, su vagoni o in chiatte, L. 3.25 per tonn.
Sbragaggio nelle chiatte, L. 0.40 per tonnellata.
Tiraggio, alla rinfusa, su vagoni o a deposito, L. 4.50 per tonn.
Tiraggio alla rinfusa, in chiatte, L. 4 per tonnellata.
Facchinaggio (in sacchi e alla rinfusa) su vagoni, L 3 per tonn.
Facchinaggio (in sacchi e alla rinfusa) a deposito, L. 3.50 per tonnellata.
da chiatta a deposito, in sacchi e alla rinfusa, L. 6.50 per tonnellata.
da chiatta a vagone, in sacchi e alla rinfusa, L. 6 per tonn.;
da deposito a chiatta, in sacchi e alla rinfusa, L. 4.50 per tonn.;
da vagone a chiatta, in sacchi alla rinfusa, L. 4 per tonn.;
da deposito a vagone, in sacchi e alla rinfusa, L. 4.50 per tonn.
Sbarco diretto con « giapponesi » da stiva a vagone, L. 6 per tonnellata.

Filo di ferro.

Tiraggio, L. 3.20 per tonnellata.
Sbragaggio, in chiatte, L. 0.40 per tonnellata.

Legno in tronchi e travi.

Tiraggio, da piroscafi (rata 300 tonn.) ammainati per la formazione delle zattere, L. 4 per mc.

Legno in tavole.

Ammainati c. s., L. 4.50 per mc.

Legname in tronchi e tavole

(del peso di non oltre un quintale).

Imbarco su piroscafo:
Tiraggio e stivaggio, L. 6 per tonnellata.
Facchinaggio, da vagone, L. 6 per tonnellata.
Facchinaggio, da deposito, L. 6.50 per tonnellata.
Facchinaggio, da carro a deposito, L. 4 per tonnellata.
Sbarco da veliero (rata minima 20 tonn.), L. 6.50 per tonn.

Caolino e argilla.

Tiraggio, su vagoni o in chiatte, L. 5.50 per tonnellata.
Facchinaggio, su vagoni, L. 3 per tonnellata.
Facchinaggio a deposito, L. 3.50 per tonnellata.
da chiatte a vagoni, L. 6.30 per tonnellata;
da chiatte a deposito, L. 6.80 per tonnellata;
da deposito a chiatte, L. 5 per tonnellata;
da vagone a chiatte, L. 4.50 per tonnellata;
da deposito a vagoni, L. 4.50 per tonnellata.
Sbarco diretto con « giapponesi » da stiva a vagone, L. 6.50 per tonnellata.

Terra refrattaria.

Tiraggio da piroscafi:
Terra refrattaria in zolle, da stiva a sottoparanco con coffe L. 4.75 per tonnellata.
Terra refrattaria in sacchi, da stiva a sottoparanco, L. 3.25 per tonnellata.
Terra refrattaria in zolle, da stiva a chiatta con coffe, L. 4.75 per tonnellata.
Terra refrattaria in zolle, da stiva a chiatta con « giapponesi », L. 4.20 per tonnellata, compreso lo stivaggio nelle chiatte.

Sbarco (facchinaggio):
Terra refrattaria in zolle, da sottoparanco a vagoni, carri o camions se eseguito con coffe, L. 3 per tonnellata.
Terra refrattaria in zolle, a deposito, L. 3.50 per tonnellata.
Sbarco diretto da stiva a vagoni col « filo » complessivamente, L. 6 per tonnellata.
Sbarco da chiatte a vagone, L. 6 per tonnellata.
Sbarco da chiatte a deposito, L. 7 per tonnellata.
Ricarico da deposito a vagoni o chiatte, L. 4.50 per tonnellata.

Mattoni refrattari.

Tiraggio, su vagoni o in chiatte, L. 5.10 per tonnellata.
Sbragaggio in chiatte, L. 0.40 per tonnellata.
Facchinaggio, su vagoni, compresa stivatura, L. 5.50 per tonn.
Facchinaggio, a deposito, compresa stivatura, L. 6 per tonn.
da chiatte a deposito, L. 8 per tonnellata;
da chiatte a vagoni, L. 7 per tonnellata;
da deposito a chiatte, L. 6.20 per tonnellata;
da vagoni a chiatte, L. 5 per tonnellata;
da deposito a vagoni, L. 5 per tonnellata.

Imbarco su piroscafo:
Tiraggio senza stivatura, L. 4 per tonnellata.
Stivatura, L. 2.50 per tonnellata.
Stivatura su vagoni o carri, L. 2 per tonnellata.

Porfido in blocchetti.

Operazione completa da vagone a stiva (vapore), L. 6 per tonn.
da deposito a stiva (vapore), L. 7 per tonnellata;
da chiatta a vapore, L. 6 per tonnellata;
da vapore a deposito, L. 3.50 per tonnellata;
da vagone a chiatta, L. 3.50 per tonnellata.

Stivatura, se richiesta, L. 8 per tonnellata.

Velieri:

da vagone a sottoparanco, L. 3.50 per tonnellata;
da deposito a sottoparanco, L. 4 per tonnellata.

Sbarchi col « filo ».

Merci alla rinfusa da stiva a vapore, L. 6 per tonnellata.

Roma, addì 3 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1927.

Autorizzazione alla Banca popolare di Milano ad aprire una propria agenzia in Milano stesso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge suddetto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Milano con sede in via San Paolo, n. 12, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Milano stesso a via Plebisciti nn. 19 e 21.

E' inoltre autorizzata a trasferire in via Andrea Costa (quartiere Loreto) l'agenzia già aperta in corso Buenos-Ayres n. 56, a condizione però che questa ultima sia chiusa a trasferimento compiuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1927.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, adottate dalla Società anonima « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali 29 novembre 1924, 14 agosto 1925, 10 settembre 1925 e 30 dicembre 1926, con il quale la Società anonima « La Fondiaria Vita » capitale sociale lire 5,000,000, versato L. 2,500,000, con sede in Firenze, veniva autorizzata all'esercizio della assicurazione sulla durata della vita umana e venivano approvate le tariffe e le condizioni di polizza;

Vista la domanda in data 3 maggio 1926, con la quale la predetta società chiede l'approvazione di alcune tariffe;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe dei premi lordi e le relative condizioni di polizza adottate dalla Società anonima « La Fondiaria Vita » capitale sociale L. 5,000,000 versato 5 decimi, con sede in Firenze.

Tariffa mista a termine fisso, per l'assicurazione, verso un premio temporaneo di un capitale pagabile per metà al decesso, e per metà ad un termine fissato, in caso di premorienza, ovvero pagabile per intero al termine suddetto, in caso di vita dell'assicurato;

Tariffa simultanea speciale per l'assicurazione, verso un premio temporaneo di un capitale pagabile alla morte, per intero o per metà secondo che il decesso avvenga prima o dopo un termine prestabilito, nonchè di un capitale, convertibile in rendita, dovuto all'assicurato in caso di vita al termine suddetto;

Tariffa mista e doppia mista, per l'assicurazione, verso un premio temporaneo di un capitale pagabile per intero in caso di vita, ad un termine prestabilito, ovvero per tre quarti in caso di premorienza.

Roma, addì 1° giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazione.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 10 giugno 1927 è stato presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 12 maggio 1927, n. 839 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1927), contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia università e della Regia scuola d'ingegneria di Padova.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
dei 13 giugno 1927 - Anno V

Francia	71 —	Oro	349.96
Svizzera	348.31	Belgrado	32 —
Londra	88.027	Budapest (pengo)	3.16
Olanda	7.25	Albania (Franco oro)	351.25
Spagna	313.25	Norvegia	4.70
Belgio	2.52	Svezia	4.85
Berlino (Marco oro)	4.2975	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.54	Danimarca	4.84
Praga	54.17	Rendita 3,50 %	64 —
Romania	10.60	Rendita 3,50 % (1902)	58.50
Russia (Cervonetz)	94.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.45	Consolidato 5 %	75.95
Peso argentino carta	7.66	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.90
New York	18.137		
Dollaro Canadese	18.12		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 %	610342	10.50	Turbini *Michele* fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto), vincolata.	Turbini *Torello* fu Michele, domic. a Montieri (Grosseto), vincolata.
Cons. 5 %	56066	575 —	Gatti Raffaele di Antonio, domic. a Milano, con usufrutto a Gatti *Antonio* fu Luigi, domic. a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto a Gatti *Giuseppe-Antonio* fu Luigi, domic. a Milano.
3.50 %	607118	549.50	Gatti Ida fu *Massimiliano*, minore sotto la patria potestà della madre Tagliabue Bambina ved.ª Gatti, domic. a Lissone (Milano), con usufrutto vitalizio a Tagliabue Bambina fu Giovanni ved.ª di Gatti *Massimiliano*.	Gatti Ida fu *Claudio-Massimiliano*, minore ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Tagliabue Bambina fu Giovanni, ved.ª di Gatti *Claudio-Massimiliano*.
»	759860	28 —	Locatelli *Mauro* fu Beniamino, domic. a Seriate (Bergamo).	Locatelli *Bernardino detto Mauro* fu Beniamino, domic. come contro.
Cons. 5 %	155810	50 —	Dibiase Donato, domic. a Ginestra (Potenza).	Dibiase Donato *fu Giovanni*, domic. come contro.
»	155811	50 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	274315	35 —	Pomarico *Carmela* fu *Diodoro*, minore sotto la patria potestà della madre Sciuto Lucia di Giovanni, domic. a Castelfranco in Miscano (Benevento).	Pomarico *Maria-Carmela* fu *Teodoro*, minore ecc. come contro.
3.50 %	809597	525 —	Cremona Italo fu *Francesco-Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Pasciuti Marianna fu Giuseppe, ved.ª Cremona, domic. a Torino.	Cremona Italo fu *Antonio o Francesco-Antonio*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 maggio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.